

*L'accesso al grado di Cassazione può essere legittimamente limitato*

Corte EDU, sez. I, sentenza 15 settembre 2016 – Trevisano contro Italia. Pres. Mirjana Lazarova Trajkovska.

**Art. 6 Cedu – Diritto a un tribunale – Norme che limitano l'accesso al giudizio di Cassazione – Quesito di Diritto – Art. 366-bis c.p.c. oggi abrogato**

*Il «diritto a un tribunale», di cui il diritto di accesso costituisce un aspetto, non è assoluto e si presta a limitazioni implicitamente ammesse, in particolare per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità di un ricorso, in quanto esso richiede per la sua stessa natura una regolamentazione da parte dello Stato, che gode a questo proposito di un certo margine di apprezzamento (García Manibardo c. Spagna, sopra citata, § 36, e Mortier c. Francia, n. 42195/98, § 33, 31 luglio 2001). In ogni caso, le restrizioni applicate non devono limitare l'accesso aperto all'individuo in una maniera o a un punto tali che il diritto risulti pregiudicato nella sua stessa sostanza. Inoltre, esse si conciliano con l'articolo 6 § 1 solo se perseguono uno scopo legittimo e se esiste un rapporto ragionevole di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito (si veda la sentenza Guérin c. Francia del 29 luglio 1998, Recueil 1998-V, § 37). La compatibilità delle limitazioni previste dal diritto interno con il diritto di accesso a un tribunale riconosciuto dall'articolo 6 § 1 dipende dalle particolarità del procedimento in causa. Si deve tenere conto del processo complessivamente condotto nell'ordinamento giuridico interno e del ruolo che svolge in quest'ultimo la Corte di cassazione, dato che le condizioni di ammissibilità di un ricorso per cassazione possono essere più rigorose che per un appello (si vedano, tra altre, Khalfaoui c. Francia, n. 34791/97, § 37, CEDU 1999-IX, e Běleš e altri c. Repubblica ceca, n. 47273/99, § 62, 12 novembre 2002). La limitazione imposta dall'articolo 366bis CPC perseguiva uno scopo legittimo, osservando al tempo stesso le esigenze della sicurezza giuridica e della buona amministrazione della giustizia (Kemp e altri c. Lussemburgo, n. 17140/05, § 53, 24 aprile 2008) e non imponendo alcuno sforzo particolare non esigibile.*

*(Massima a cura di Giuseppe Buffone – Riproduzione riservata)*

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO  
PRIMA SEZIONE  
CAUSA TREVISANATO c. ITALIA  
(Ricorso n. 32610/07)

SENTENZA  
STRASBURGO  
15 settembre 2016

Questa sentenza diverrà definitiva alle condizioni definite nell'articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire modifiche di forma.

Nella causa Trevisanato c. Italia,

La Corte europea dei diritti dell'uomo (prima sezione), riunita in una camera composta da:

- Mirjana Lazarova Trajkovska, presidente,
- Ledi Bianku,
- Guido Raimondi,
- Kristina Pardalos,
- Paul Mahoney,
- Aleš Pejchal,
- Armen Harutyunyan, giudici,

e da Abel Campos, cancelliere di sezione,

Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 23 agosto 2016,

Pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:

PROCEDURA

1. All'origine della causa vi è un ricorso (n. 32610/07) presentato contro la Repubblica italiana con cui un cittadino di tale Stato, il sig. Gino Trevisanato («il ricorrente»), ha adito la Corte il 4 luglio 2007 in virtù dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»).

2. Il ricorrente è stato rappresentato dall'avv. G. Pacchiani, del foro di Milano. Il governo italiano («il Governo») è stato rappresentato dal suo agente, Ersilia Spatafora.

3. Il ricorrente afferma in particolare che l'interpretazione da parte della Corte di cassazione delle disposizioni in materia di condizioni per la presentazione del ricorso per cassazione ha leso il suo diritto a un tribunale, sancito dall'articolo 6 § 1 della Convenzione.

4. Il 5 marzo 2015 la doglianza relativa all'articolo 6 § 1 della Convenzione è stata comunicata al Governo e il ricorso è stato dichiarato irricevibile per il resto conformemente all'articolo 54 § 3 del Regolamento della Corte.

IN FATTO

I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO DI SPECIE

5. Il ricorrente è nato nel 1937 ed è residente a Casatenovo (Lecco).

6. I fatti di causa, così come esposti dalle parti, si possono riassumere come segue.

7. Il ricorrente fu dipendente della società IBM per 32 anni, di cui 23 in qualità di dirigente. Nel novembre 1994 la direzione della società gli notificò il suo licenziamento con preavviso di un anno a decorrere dal 1° gennaio 1995. Il licenziamento prese effetto il 17 giugno 1996.

Il procedimento interno

1. Sul declassamento professionale

8. Considerandosi vittima di declassamento professionale il ricorrente presentò, in data non precisata, una richiesta di provvedimento d'urgenza dinanzi al pretore di Milano, ai sensi dell'articolo 700 del codice di

procedura civile (CPC), allo scopo di ottenere la sospensione cautelare dell'atto di declassamento. Il giudice accolse la sua richiesta.

9. Nell'agosto 1995 il ricorrente intentò un procedimento sul merito chiedendo la reintegrazione nel suo posto di «direttore consulente prodotti», l'assegnazione di un ufficio individuale e un risarcimento pari alla riduzione dello stipendio che aveva subito. Nella sua memoria, la società indicò, tra l'altro, che il licenziamento del ricorrente rientrava in un piano di licenziamento collettivo. Con decisione resa il 29 agosto 1997 il pretore condannò la società a corrispondere al ricorrente, a titolo di risarcimento, la differenza retributiva non versata tra maggio 1995 e giugno 1996, rigettando per il resto le richieste del ricorrente, in quanto l'oggetto della controversia aveva cessato di esistere essendo divenuto effettivo il licenziamento. Il 13 ottobre 1998, in seguito all'appello presentato dalla società convenuta, il tribunale di Milano invalidò la decisione.

## 2. Sul licenziamento

10. L'11 gennaio 1995 il ricorrente contestò senza successo il licenziamento per via extragiudiziale dinanzi alla direzione provinciale del lavoro (DPT). Nel 1999 e nel 2004 fallirono due tentativi di transazione presso la DPT.

11. Il 3 settembre 2004 il ricorrente citò a giudizio la società dinanzi al giudice del lavoro di Milano, chiedendo la dichiarazione di nullità o di inefficacia del licenziamento e la reintegrazione nel suo posto di lavoro in base all'articolo 18 della legge n. 300 del 20 maggio 1970. Contestò in particolare la violazione delle garanzie previste agli articoli 4, 5 e 24 della legge n. 223 del 23 luglio 1991 relativa alle norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro e altre disposizioni in materia di mercato del lavoro. Questa legge recepisce nel diritto interno la normativa comunitaria in materia di licenziamenti collettivi.

12. Il 12 maggio 2005 il giudice dichiarò il ricorso inammissibile, osservando che il rapporto di lavoro era cessato senza alcuna riserva formulata dal ricorrente. Inoltre, il giudice riteneva che la questione controversa fosse legata alle conclusioni della decisione del pretore del 1997, che da allora era passata in giudicato.

13. Il 24 giugno 2005 il ricorrente interpose appello avverso la decisione, chiedendo anche che fosse sottoposta alla Corte di Giustizia dell'Unione europea (CGUE) una questione pregiudiziale sulla compatibilità della legge n. 223/1991 con la direttiva 98/59/CE. Il 23 gennaio 2007 la corte d'appello di Milano, pur dichiarandole ammissibili, respinse sul merito le doglianze del ricorrente. Detta corte considerò che, in virtù dell'articolo 4, paragrafo 9, della legge n. 223/1991, la categoria dei dirigenti non poteva beneficiare della protezione derivante dalla legge n. 223/1991.

14. Il 13 novembre 2007 il ricorrente presentò ricorso per cassazione. Nell'unico motivo di ricorso, egli impugnò l'esclusione dei dirigenti in quanto contraria alla normativa europea, in particolare all'articolo 1 della direttiva 98/59, come interpretato dalla CGUE.

15. Le parti pertinenti della sua memoria sono formulate nei termini seguenti:

«Motivo di ricorso – Violazione o falsa applicazione della legge

La corte d'appello di Milano, nella sentenza impugnata, dopo aver correttamente censurato la decisione resa dal giudice di primo grado,

nella parte in cui quest'ultimo aveva considerato che la forza di giudicato di una decisione resa materia di declassamento professionale fosse applicabile in un procedimento avente ad oggetto un'azione di nullità del licenziamento e l'applicazione della reintegrazione nel posto di lavoro, ha violato o operato una falsa applicazione della legge, considerando che l'articolo 24 della legge n. 223 del 23/07/1991 non si applicasse alla categoria dei dirigenti. E questo in virtù del rinvio all'articolo 4, paragrafo 9, secondo il quale: «Raggiunto l'accordo sindacale ovvero esaurita la procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, l'impresa ha facoltà di collocare in mobilità gli impiegati, gli operai e i quadri eccedenti (omissis)».

Questo, senza ambiguità secondo la corte (d'appello), ha permesso di escludere la categoria dei dirigenti.

(...)

Questa interpretazione è chiaramente assurda se si considera che la (...) legge n. 223/91 rappresenta il recepimento della direttiva della Comunità europea (oggi direttiva 98/59/CE), adottata in base alla risoluzione del Consiglio europeo del 21 gennaio 1974 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri per quanto riguarda i licenziamenti collettivi.

Ora, tale direttiva, in particolare nel suo articolo 1, non soltanto non fa alcuna distinzione tra categorie di lavoratori, ma non concede nemmeno la facoltà agli Stati membri di fare una qualsiasi distinzione al momento del suo recepimento nel sistema nazionale.

Ai fini del calcolo del quorum che definisce il campo di applicazione di un licenziamento collettivo, la direttiva prevede una uniformità di applicazione nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti di società private, a condizione che gli stessi non siano stati licenziati per motivi individuali e, per di più, secondo l'interpretazione di tale disposizione (articolo 1 della direttiva) fatta dalla Corte di Giustizia (CGUE), essa impedisce anche che una norma interna o nazionale possa escludere, anche temporaneamente, una categoria determinata di lavoratori dal calcolo del numero di lavoratori dipendenti.

Precisa e decisiva, a questo riguardo, è stata la decisione resa dalla seconda sezione della Corte di Giustizia il 18.01.07 nella causa C-385/05 relativa alla questione pregiudiziale sollevata dal Consiglio di Stato francese: «L'articolo 1, comma 1a), della direttiva n. 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, deve essere interpretato nel senso che esso si oppone a una normativa nazionale che esclude, anche solo temporaneamente, una determinata categoria di lavoratori dal calcolo del numero di lavoratori dipendenti previsto da tale disposizione».

(...)

Inoltre, si deve osservare che la Corte Costituzionale ha stabilito da molto tempo (sentenze n. 113/1985 e n. 389/1989) che le sentenze interpretative della Corte di Giustizia devono essere immediatamente applicate, come le norme di diritto comunitario, e considerate come *jus superveniens*.

Ciò premesso (...), si deve considerare che il passaggio previsto dall'articolo 4, comma 9, della legge n. 223/91, nella parte in cui elenca le categorie che il datore di lavoro può collocare in mobilità, e in cui non compare quella dei dirigenti, avrebbe dovuto essere scartato dalla corte d'appello di Milano o, almeno, essere oggetto (...) di un rinvio

pregiudiziale alla Corte di Giustizia, chiesto peraltro dal ricorrente, ai sensi dell'articolo 234, paragrafo 2, TCE, allo scopo di verificare la conformità della legislazione nazionale, che sosteneva la dottrina di esclusione dei dirigenti, alle disposizioni della direttiva.

Atteso

- che, in ogni caso, la decisione impugnata deve essere necessariamente invalidata per violazione o falsa applicazione della legge e che, ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n. 170/1984, si deve fare applicazione della sentenza interpretativa della Corte di Giustizia del 18/01/2007 resa sull'articolo 1 della direttiva n. 98/59/CE, che sembra confermare l'inesistenza di una esclusione di categorie di lavoratori dalla protezione reale contro i licenziamenti collettivi;- che, in subordine, questa stimabile Corte di Cassazione, ai sensi dell'articolo 234, paragrafo 3, TCE, può sottoporre una questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia allo scopo di stabilire se l'articolo 4, paragrafo 9, della legge n. 223/91 sia o meno conforme alle disposizioni dell'articolo 1 della direttiva 98/59/CE, nella misura in cui la sua applicazione sembra limitare quella della direttiva, escludendo la categoria dei dirigenti dal calcolo dei lavoratori licenziati;

Considerando

Tutto quanto sopra esposto, l'ingegnere Gino Trevisanato, ut supra rappresentato, domiciliato e difeso,

Chiede

A codesta illustrissima Corte Suprema, contrariis rejectis,

Di volere

In via principale

Notare il conflitto evidente tra la legislazione europea direttamente applicabile, ossia l'articolo 1 delle direttive nn. 92/56/CE e 98/56/CE del Consiglio, e la disposizione prevista all'articolo 4, comma 9, della legge n. 223 del 1991 che, nella decisione contestata, viene presa come base dell'esclusione dell'applicazione della legge n. 223/91 nei confronti dei dirigenti;

Osservare che è necessario applicare, ai sensi delle sentenze della Corte Costituzionale nn. 113/1985 e 389/1989, l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia in data 18/01/2007 secondo la quale l'articolo 1, n. 1, lett. a) della direttiva del Consiglio n. 98/56/CE del 20/07/1998 deve essere interpretato nel senso che esso si oppone a una legislazione nazionale che escluda, anche temporaneamente, una determinata categoria di lavoratori dal calcolo dei lavoratori dipendenti, previsti da tale articolo e, di conseguenza e a fortiori, dal calcolo dei lavoratori licenziati, previsti anche in questo caso da tale articolo.

Invalidate la decisione n. 75 resa dalla corte d'appello di Milano il 23/01/2007, che non ha scartato la disposizione menzionata in favore della legislazione comunitaria, violando in tal modo la legge o facendone una falsa applicazione il che, ai sensi dell'articolo 384 del codice di procedura civile, comporta la formulazione del principio di diritto, da applicarsi da parte del giudice del rinvio, o la decisione di merito, tenuto conto dell'esistenza di un licenziamento collettivo, ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 223 del 1991, regolarmente contestato in applicazione della legge.

A questo proposito si rammenta che, come nei ricorsi di primo e di secondo grado, le procedure vertono sulla verifica e la dichiarazione di nullità e/o di inefficacia del licenziamento per violazione degli articoli 4,

5, e 24 della legge n. 223 del 1991 e l'applicazione che ne deriva, prevista dall'articolo 5, terzo comma, dell'articolo 18 della legge n. 300/1970 che prescrive la reintegrazione nel posto di lavoro del ricorrente e il versamento di un indennizzo (...).

In subordine

Visto l'articolo 224, paragrafo 3, TCE,

Sospendere il presente procedimento e

Sottoporre alla Corte di Giustizia (CGUE) una questione pregiudiziale relativa alla conformità della norma interna, ossia l'articolo 4, paragrafo 9 della legge n. 223/1991, che ha permesso di escludere la categoria dei dirigenti dalla protezione contro i licenziamenti collettivi prevista, invece, per tutti i lavoratori dipendenti nelle direttive nn. 92/56/CE e 98/59/CE, e in particolare dal calcolo indicato nell'articolo 1 delle citate direttive.

(...)»

16. Il 28 ottobre 2010 la Corte di cassazione, conformemente all'articolo 366bis del CPC, applicabile in virtù dell'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo n. 40/2006 e dell'articolo 47 della legge n. 69/2009, dichiarò il ricorso inammissibile in assenza di formulazione idonea e appropriata del quesito di diritto.

17. Il 20 aprile 2011 il ricorrente presentò una domanda di revisione dinanzi alla Corte di cassazione, dichiarata inammissibile il 22 dicembre 2011.

3. Sull'azione di responsabilità contro la presidenza del Consiglio dei Ministri

18. Il 29 agosto 2013, sulla base dell'articolo 2 della legge n. 117/1988 relativa alla responsabilità civile dei magistrati nell'esercizio delle loro funzioni, il ricorrente intentò un'azione di responsabilità contro la presidenza del Consiglio dei Ministri dinanzi al tribunale di Milano. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile il 22 gennaio 2015.

## II. IL DIRITTO E LA PRASSI INTERNI PERTINENTI

19. Il procedimento dinanzi alla Corte di cassazione è regolato dagli articoli del Titolo III, capi I e III, del codice di procedura civile (CPC). L'articolo 360 CPC prevede i casi in cui una decisione pronunciata in grado di appello (o, in casi eccezionali, in primo grado) può essere impugnata con ricorso per cassazione per falsa applicazione di norme di diritto. La versione dell'articolo applicabile al momento dei fatti recita:

«Art. 360 (Sentenze impugnabili e motivi di ricorso) Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado possono essere impuginate con ricorso per cassazione:

1) per motivi attinenti alla giurisdizione;

2) per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza;

3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro;

4) per nullità della sentenza o del procedimento;

5) per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (...)»

20. Il decreto legislativo n. 40 del 2 febbraio 2006 ha introdotto l'articolo 366bis CPC relativo alle condizioni di forma di un ricorso per cassazione. Tale articolo recitava:

«Art. 366bis (Formulazione dei motivi). – Nei casi previsti dall'articolo 360, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 4), l'illustrazione di ciascun

motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto. Nel caso previsto dall'articolo 360, primo comma, n. 5), l'illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.»

21. In seguito all'introduzione dell'articolo 366bis CPC, la giurisprudenza della Corte di cassazione è stata oggetto di un'analisi approfondita da parte dell'Ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione, che ha pubblicato due rapporti (nn. 25 e 89 del 2008) riguardanti le modalità di presentazione e di formulazione del quesito di diritto, nonché la sua posizione, anche sul piano formale, all'interno delle osservazioni.

22. In particolare, nella sentenza n. 7258 del 26 marzo 2007 le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno ritenuto che:

«(...) è inammissibile, ponendosi in violazione di quanto prescritto dal citato articolo 366 bis del codice di procedura civile, introdotto dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 40 del 2006, il ricorso per cassazione nel quale la presentazione di ciascun motivo non è seguita dalla formulazione di un esplicito quesito di diritto tale da circoscrivere la pronuncia del giudice nei limiti di un accoglimento o un rigetto del quesito formulato dalla parte.»

23. Successivamente, sempre le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno sviluppato questo punto nella sentenza n. 3519 del 14 febbraio 2008, indicando in particolare che:

«(...) il quesito (...) deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la medesima Corte (di cassazione) in condizione di rispondere ad esso con l'enunciazione di una regola iuris che sia, in quanto tale, suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all'esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata. Ciò vale a dire che la Corte di legittimità deve poter comprendere dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico giuridica della questione, l'errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare.»

24. Il decreto legislativo n. 40/2006 è entrato in vigore il 2 marzo 2006. L'articolo 27, comma 2, del decreto ha previsto l'applicazione dell'articolo 366bis CPC:

«(...) ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.»

L'articolo 366bis CPC è stato abrogato, senza effetto retroattivo, dall'articolo 47 della legge n. 69 del 18 giugno 2009, entrata in vigore il 4 luglio 2009.

#### IN DIRITTO SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE

25. Il ricorrente lamenta la decisione con la quale il 28 ottobre 2010 la Corte di cassazione dichiarò inammissibile il suo ricorso per cassazione, in applicazione dell'articolo 366bis del codice di procedura civile. Denunciando una violazione del suo diritto a un tribunale, invoca

l'articolo 6 § 1 della Convenzione, che nella parte pertinente alla presente causa recita:

«Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente (...) da un tribunale (...) il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile (...)»

26. Il Governo si oppone a questa tesi.

A. Sulla ricevibilità

27. La Corte constata che il ricorso non è manifestamente infondato ai sensi dell'articolo 35 § 3 a) della Convenzione e non incorre in altri motivi di irricevibilità, e lo dichiara pertanto ricevibile.

B. Sul merito

1. Argomenti delle parti

28. Il ricorrente afferma che il suo ricorso per cassazione rispettava le condizioni di forma e di contenuto richieste dalle disposizioni vigenti all'epoca dei fatti e che la decisione di inammissibilità della Corte di cassazione per inosservanza dell'articolo 366bis CPC lo avrebbe privato del suo diritto a un tribunale.

29. Il Governo contesta l'argomento del ricorrente, e rammenta che il sistema italiano prevede due gradi di giudizio sul merito e che il ruolo della Corte di cassazione, così come in altri sistemi giuridici, è limitato a un controllo sull'applicazione del diritto operato dai giudici di grado inferiore allo scopo di garantire una interpretazione uniforme della legge.

30. Il Governo sostiene che la prassi dei ricorsi per cassazione, lungi dal riferirsi ai principi del diritto che la parte ritiene essere stati violati o applicati in maniera erranea, mostra una tendenza sempre maggiore a fare riferimento ai fatti piuttosto che al diritto. Questo provocherebbe un aumento del carico di lavoro della Corte di cassazione, che deve affrontare il difficile compito di isolare i principi di diritto asseritamente violati. L'introduzione dell'articolo 366bis CPC avrebbe dunque avuto come obiettivo la necessità di eliminare questa pratica e di rendere più chiara e precisa la formulazione dei motivi del ricorso per cassazione. Il Governo sostiene inoltre che l'obbligo di presentare il suddetto «quesito di diritto» si riassumerebbe in un semplice esercizio logico di sintesi che richiederebbe alla parte un riferimento preciso al principio di diritto asseritamente violato.

31. Il Governo conclude che l'abrogazione dell'articolo 366bis CPC non è la conseguenza di una valutazione negativa della disposizione citata, ma il risultato di una riorganizzazione del procedimento dinanzi alla Corte di cassazione e del rafforzamento del filtro preventivo di ammissibilità dei ricorsi presentati dinanzi ad essa.

2. Valutazione della Corte

32. La Corte rammenta la propria giurisprudenza consolidata secondo la quale essa non ha il compito di sostituirsi ai giudici nazionali. Spetta in primo luogo alle autorità nazionali, e in particolare alle corti e ai tribunali, interpretare la legislazione interna (si veda, tra molte altre, *García Manibardo c. Spagna*, n. 38695/97, § 36, CEDU 2000 II). Il suo ruolo si limita a verificare la compatibilità con la Convenzione degli effetti di tale interpretazione. Ciò è particolarmente vero per quanto riguarda l'interpretazione da parte dei tribunali di norme procedurali come quelle che fissano i termini da rispettare per il deposito dei documenti o la presentazione dei ricorsi (*Tejedor García c. Spagna* del 16 dicembre 1997, *Recueil des arrêts et décisions* 1997-VIII, § 31). La normativa in merito alle formalità e ai termini da osservare per presentare un ricorso è volta

ad assicurare la buona amministrazione della giustizia e il rispetto, soprattutto, della sicurezza giuridica. Gli interessati devono normalmente aspettarsi che le norme in questione siano applicate (Miragall Escolano e altri c. Spagna, nn. 38366/97, 38688/97, 40777/98, 40843/98, 41015/98, 41400/98, 41446/98, 41484/98, 41487/98 e 41509/98, §§ 33, CEDU 2000-I).

33. Peraltro, il «diritto a un tribunale», di cui il diritto di accesso costituisce un aspetto, non è assoluto e si presta a limitazioni implicitamente ammesse, in particolare per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità di un ricorso, in quanto esso richiede per la sua stessa natura una regolamentazione da parte dello Stato, che gode a questo proposito di un certo margine di apprezzamento (García Manibardo c. Spagna, sopra citata, § 36, e Mortier c. Francia, n. 42195/98, § 33, 31 luglio 2001). In ogni caso, le restrizioni applicate non devono limitare l'accesso aperto all'individuo in una maniera o a un punto tali che il diritto risulti pregiudicato nella sua stessa sostanza. Inoltre, esse si conciliano con l'articolo 6 § 1 solo se perseguono uno scopo legittimo e se esiste un rapporto ragionevole di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito (si veda la sentenza Guérin c. Francia del 29 luglio 1998, Recueil 1998-V, § 37).

34. La compatibilità delle limitazioni previste dal diritto interno con il diritto di accesso a un tribunale riconosciuto dall'articolo 6 § 1 dipende dalle particolarità del procedimento in causa. Si deve tenere conto del processo complessivamente condotto nell'ordinamento giuridico interno e del ruolo che svolge in quest'ultimo la Corte di cassazione, dato che le condizioni di ammissibilità di un ricorso per cassazione possono essere più rigorose che per un appello (si vedano, tra altre, Khalfaoui c. Francia, n. 34791/97, § 37, CEDU 1999-IX, e Běleš e altri c. Repubblica ceca, n. 47273/99, § 62, 12 novembre 2002).

35. La Corte rammenta che il suo compito consiste nel verificare se il rigetto per inammissibilità del ricorso per cassazione abbia pregiudicato la sostanza stessa del «diritto» del ricorrente «a un tribunale». Per farlo, essa esaminerà, anzitutto, se le condizioni di ammissibilità del ricorso per cassazione perseguissero uno scopo legittimo, e valuterà poi la proporzionalità della limitazione imposta (si vedano, tra molte altre, Brualla Gómez de la Torre c. Spagna, 19 dicembre 1997, § 33, Recueil des arrêts et décisions 1997 VIII, e Papaioannou c. Grecia, n. 18880/15, § 49, 2 giugno 2016).

36. Per quanto riguarda la finalità di questa disposizione, la Corte prende atto della giurisprudenza della Corte di cassazione anteriore al ricorso presentato dal ricorrente (si veda il paragrafo 23), secondo la quale il quesito di diritto rappresentava il punto di intersezione tra la soluzione del caso specifico e la formulazione di un principio giuridico generale applicabile a casi simili. Lo scopo di tale articolo era dunque proteggere l'interesse della parte a ottenere, se del caso, la riforma della decisione impugnata e, allo stesso tempo preservare la funzione della Corte di cassazione nel suo ruolo di giudice dell'interpretazione uniforme della legge.

37. Di conseguenza, la Corte ritiene che la limitazione imposta dall'articolo 366bis CPC perseguisse uno scopo legittimo, osservando al tempo stesso le esigenze della sicurezza giuridica e della buona amministrazione della giustizia (Kemp e altri c. Lussemburgo, n. 17140/05, § 53, 24 aprile 2008).

38. Rimane da stabilire se questa esigenza di precisione soddisfi, nel caso di specie, alla condizione della proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito (si vedano, tra molte altre, *Edificaciones March Gallego S.A. c. Spagna*, 19 febbraio 1998, § 34, *Recueil des arrêts et décisions* 1998 I). In effetti, la Corte ha già concluso più volte che una interpretazione troppo formalistica delle condizioni di forma di un ricorso può violare il diritto di accesso a un tribunale (*Běleš e altri c. Repubblica ceca*, sopra citata, § 69, *Zvolský e Zvolská c. Repubblica ceca*, n. 46129/99, § 55, CEDU 2002 IX, e *Viard c. Francia*, n. 71658/10, § 38, 9 gennaio 2014). La Corte esaminerà dunque, da una parte, in che modo il ricorrente abbia presentato il suo motivo di ricorso dinanzi alla Corte di cassazione e, dall'altra, per quali motivi il ricorso sia stato rigettato.

39. Nella sua memoria in cassazione, il ricorrente ha lamentato una violazione o falsa applicazione delle disposizioni della legge n. 223/1991, argomentando in particolare che l'esclusione dal campo di applicazione di tale legge dalla categoria dei dirigenti era contraria alla direttiva CE 98/59 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi. A tale scopo, si è basato in particolare su una sentenza della CGUE.

40. A conclusione del suo unico motivo di ricorso, il ricorrente non ha formulato il quesito di diritto in cui avrebbe dovuto indicare il principio di diritto che affermava essere stato violato. Nelle sue conclusioni, dopo avere riassunto il suo ragionamento, ha invitato la Corte di cassazione a invalidare la decisione della corte d'appello di Milano e a formulare il principio di diritto da applicare nel procedimento di rinvio.

41. La Corte di cassazione ha respinto il ricorso in assenza di formulazione idonea e appropriata di un quesito di diritto che permettesse di individuare il contenuto del ricorso e il ragionamento della parte. Detta corte ha rammentato inoltre la propria giurisprudenza in materia, secondo la quale se il quesito di diritto potesse essere dedotto dalla formulazione del motivo di ricorso, una tale interpretazione produrrebbe una abrogazione implicita della condizione di ammissibilità dei ricorsi per cassazione prevista dall'articolo 366bis CPC.

42. La Corte osserva che il ricorso per cassazione del ricorrente non presenta in effetti un quesito di diritto a conclusione del motivo di ricorso, come esige l'articolo sopra menzionato e la cui finalità risponde a una esigenza legittima (si veda § 37 supra). Secondo la Corte, il fatto di chiedere al ricorrente di concludere il proprio motivo di ricorso con un paragrafo di sintesi, che riassume il ragionamento seguito ed espliciti il principio di diritto che egli ritiene sia stato violato, non avrebbe comportato alcuno sforzo particolare supplementare da parte di quest'ultimo. Pertanto, la decisione di inammissibilità non può essere considerata una interpretazione troppo formalistica della legalità ordinaria che impedisce, effettivamente, l'esame sul merito del ricorso esercitato dall'interessato (si veda, a contrario, *Kemp e altri*, sopra citata, § 59; *RTBF c. Belgio*, n. 50084/06, § 71, CEDU 2011 (estratti)).

43. Inoltre, contrariamente a quanto ha constatato la Corte nella sentenza *Běleš e altri* (sopra citata, § 63), nella fattispecie il ricorrente e il suo avvocato potevano valutare in via preliminare le possibilità che aveva il loro ricorso per cassazione di essere ammesso, dato che l'ammissibilità dello stesso dipende da una giurisprudenza interna abbondante. In effetti, la Corte di cassazione chiedeva la formulazione esplicita di un quesito di diritto, a conclusione di ciascun motivo di ricorso, che doveva

essere la «chiave di lettura delle ragioni esposte (...) e porre la Corte (di cassazione) in condizione di rispondere ad esso con l'enunciazione di una regola iuris (...) suscettibile di ricevere applicazione in casi simili» (si veda il paragrafo 23 supra).

44. La Corte osserva che la regola applicata dalla Corte di cassazione per pronunciarsi sulla ricevibilità del ricorso non è di derivazione giurisprudenziale, ma è stata introdotta dal legislatore per mezzo dell'articolo 366bis del codice di procedura civile (si veda, a contrario, Kemp e altri, sopra citata, § 52, e Dattel c. Lussemburgo (n. 2), n. 18522/06, § 37, 30 luglio 2009).

45. Su questo punto, la Corte osserva anche che la nuova condizione di ammissibilità era stata introdotta il 2 febbraio 2006, ben prima della presentazione, il 13 novembre 2007, del ricorso controverso. L'avvocato del ricorrente era dunque in grado di conoscere i propri obblighi in materia, basandosi sul contenuto dell'articolo sopra menzionato e con l'aiuto dell'interpretazione della Corte di cassazione, che presentava una chiarezza e una coerenza sufficienti (si veda Levages Prestations Services c. Francia, 23 ottobre 1996, § 42, Recueil des arrêts et décisions 1996 V). La Corte rammenta peraltro che gli avvocati patrocinanti dinanzi alla Corte di cassazione italiana devono obbligatoriamente essere iscritti in una lista speciale sulla base di alcuni requisiti necessari (si veda, a contrario, Dattel c. Lussemburgo (n. 2), sopra citata, § 43).

46. Infine, la Corte non può dubitare dell'affermazione del Governo convenuto secondo la quale l'abrogazione dell'articolo sopra menzionato, operata dalla legge n. 69 del 18 giugno 2009, risulta dalla riorganizzazione del procedimento dinanzi alla Corte di cassazione e non è la conseguenza di una valutazione negativa della disposizione citata (si veda il paragrafo 31).

47. In queste condizioni, la Corte ritiene che il ricorrente non abbia subito una lesione sproporzionata al suo diritto a un tribunale e che, pertanto, non vi sia stata violazione sostanziale di tale diritto. Di conseguenza, non vi è stata violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione.

PER QUESTI MOTIVI LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ,

1. Dichiarare il ricorso ricevibile;
2. Dichiarare che non vi è stata violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione.

Fatta in francese, poi comunicata per iscritto il 15 settembre 2016, in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento della Corte.

Abel Campos  
Cancelliere

Mirjana Lazarova Trajkovska  
Presidente